

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV - Gestione del Territorio - - Infrastrutture

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di **REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA** prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a) e lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relative all'”**INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATOMIE DI CAVA GONFALONE SOTTOSTANTI GLI EDIFICI DELLA SCUOLA F. CRISPI, DELLA PALESTRA UMBERTO I E DELL'EX OSPEDALE G. B. HODIERNA**”, DELL'IMPORTO DI € 995.000,00

CUP: F24H20000550001 - CIG: ZA831B9FD1

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, presso i locali del Comune di Ragusa

T R A

L'Ing. _____ nato a _____ () il _____, codice fiscale _____, domiciliato presso il Comune di Ragusa, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ del Comune di Ragusa, Codice fiscale 00180270886, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, che in proseguo sarà indicato come “*Amministrazione o Committente*”;

E

_____, nato a _____ () il _____, C.F. _____, P. IVA _____, con studio professionale in Via _____, n. _____ a _____ (), iscritto all'Albo dei geologi della Regione Sicilia al n. _____ sez. _____, che in proseguo, per

brevità, sarà denominato “*Professionista o Affidatario o soggetto incaricato*”.

Premesso che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tra i quali è ricompreso l’*INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATOMIE DI CAVA GONFALONE SOTTOSTANTI GLI EDIFICI DELLA SCUOLA F. CRISPI, DELLA PALESTRA UMBERTO I E DELL'EX OSPEDALE G. B. HODIERNA*”, dell'importo di € 995.000,00, presentato dal comune di Ragusa;

Ritenuto di affidare il servizio per la redazione della relazione geologica dell’*INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATOMIE DI CAVA GONFALONE SOTTOSTANTI GLI EDIFICI DELLA SCUOLA F. CRISPI, DELLA PALESTRA UMBERTO I E DELL'EX OSPEDALE G. B. HODIERNA*”, al Professionista; al professionista;

- vista la Determinazione del Settore IV n. del , con la quale è stato conferito l'incarico ed approvato lo schema del presente contratto;

- verificato il possesso del professionista dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016;

- verificata la regolarità contributiva del professionista con acquisizione d'ufficio dell'attestazione da parte in data con

_____;

tutto ciò premesso, ritenuto e verificato

con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra le parti sopra
indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - (Oggetto dell'incarico)

Il committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a) e lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relative all'”
<i>INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E</i>
<i>LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATOMIE DI CAVA</i>
<i>GONFALONE SOTTOSTANTI GLI EDIFICI DELLA SCUOLA F.</i>
<i>CRISPI, DELLA PALESTRA UMBERTO I E DELL'EX OSPEDALE G.</i>
<i>B. HODIERNA”, dell'importo di € 995.000,00, di cui al CIG</i>
<i>ZA831B9FD1.</i>

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e al regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.207/2010 (nel seguito regolamento), alle Linee Guida ANAC, nonché ai criteri e alle procedura impartite dal RUP e dal Committente.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto ed hanno anche
valore descrittivo per far conoscere con chiarezza il contesto in cui è
maturata l'opportunità di procedere alla stipula del presente contratto.

ART.2 - (Prestazioni professionali)

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

redazione della relazione geologica relativa all'”*INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATOMIE DI CAVA GONFALONE SOTTOSTANTI GLI EDIFICI DELLA SCUOLA F. CRISPI, DELLA PALESTRA UMBERTO I E DELL'EX OSPEDALE G. B. HODIERNA*”,

la progettazione e la direzione dei lavori di esecuzione dei sondaggi geognostici, se ritenuti necessari, che saranno affidati dall'Amministrazione con separato appalto.

La relazione geologica dovrà:

- comprendere, sulla base di specifiche indagini geologiche, per le quali il Professionista incaricato ne assicurerà la direzione, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo;

- definire il modello geologico del sottosuolo;

- illustrare e caratterizzare gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

- stabilire la caratterizzazione sismica dei terreni interessati dal progetto tenendo conto delle indagini geognostiche appaltate dall'Amministrazione.

Lo svolgimento dell'incarico sarà organizzato e pianificato con l'Amministrazione Comunale per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le relazioni dovranno essere restituite in 2 copie cartacee e su supporto informatico, con firma digitale.

ART.3 - (Modalità di esecuzione del servizio)

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'operatore economico aggiudicatario garantendo al Comune che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte in conformità alla normativa vigente e all'offerta presentata, assumendosi la personale responsabilità della prestazione. L'aggiudicatario si impegna e obbliga a garantire la sua presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico.

ART.4 - (Impegni del soggetto incaricato)

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e

dagli organi del Committente.

ART.5 - (Tempi contrattuali)

Il Soggetto incaricato, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2,

- dovrà redigere e consegnare il progetto delle indagini geognostiche entro 15 giorni dalla firma del presente contratto;

- dovrà svolgere l'incarico di direzione dei lavori delle indagini geognostiche per tutta la durata del tempo contrattuale assegnato alla ditta esecutrice delle indagini;

- dovrà completare l'intero incarico entro 10 giorni dalla consegna allo stesso delle indagini geognostiche.

ART.6 - (Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento)

L'onorario complessivo per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando all'Affidatario a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di €

(diconsi euro /), escluso eventuale iva e cassa. Il

corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile. Tale costo costituisce l'importo massimo e non modificabile che l'Amministrazione intende

mettere a disposizione per il servizio da affidare. Non è possibile avvalersi

del subappalto. Il Professionista ha valutato che tutti gli importi sono sufficienti, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutti gli

adempimenti necessari per effettuare il servizio e si impegna, comunque, a

non richiedere maggiori compensi per eventuali necessarie integrazioni

derivanti da prescrizioni di Enti competenti e/o che lo stesso dovesse

valutare necessarie per l'espletamento del servizio affidatogli. L'importo

verrà pagato con le seguenti modalità:

- 80% del dovuto alla consegna di tutti gli elaborati della relazione geologica

e della relazione idrologica e completamento dell'intera prestazione;

- saldo pari al 20% del dovuto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, costituiti da eventuale cassa previdenziale nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni. I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

L'incaricato dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o

modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente;

- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare di non avere cause ostative indicate nella predetta normativa per la sottoscrizione del presente;

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal predetto d.lgs 159/2011;

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo posta elettronica certificata per il tramite del seguente indirizzo PEC "_____".

ART.7 - (Risoluzione del contratto)

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'Amministrazione, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

Il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del Comune di Ragusa approvato con Delibera della Giunta Municipale n.21 del 24.01.2014;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, dell'aggiudicatario o di alcuno dei professionisti collaboratori del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs.50/2016;

b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

Resta sempre fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in tutti i casi contemplati dall'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

ART.8 - (Recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. L'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

5. Resta sempre fatta salva la possibilità di recesso in tutti i casi contemplati dall'art.109 del D. Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di risarcimento dei danni

ulteriori e delle spese che l'Amministrazione stessa dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate, ivi compresa la maggiore spesa che si dovesse sostenere per la fornitura del servizio con altro soggetto e oneri nascenti dalle manchevolezze dell'aggiudicatario.

ART.9 - (Adempimenti in materia antimafia)

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo. L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART.10 - (Garanzia definitiva)

La Stazione Appaltante esercita la facoltà prevista dall'art.103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 di non richiedere garanzia definitiva trattandosi di incarico conferito ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) e verificato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo a base d'asta indicato nella richiesta di offerta.

ART.11 - (Polizza assicurativa)

L'affidatario ha esibito polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € (10% dell'importo lavori a cui il servizio si riferisce) per copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art.83 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. La comprova di tale requisito è stata fornita mediante l'esibizione, in copia conforme autocertificata ai sensi dell'art. 2,

comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità.

ART.12 - (Codice di comportamento)

L'aggiudicatario, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso visione ed accettato di rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del Comune di Ragusa approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 64 del 23.02.2021, pena la risoluzione del contratto. L'aggiudicatario, con la firma del presente contratto, si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati anche dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertata, da parte dell'Amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART.13 - (Divieto di pantouflage – D. Lgs. 165/2001)

Al fine di assolvere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 165/2001,

l'aggiudicatario dichiara, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

ART.14 - (Protocollo di legalità)

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a rispettare tutte le condizioni indicate nel protocollo di legalità e le condizioni indicate nella Circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, che dichiara di aver visionato ed accettato.

ART.15 - (Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie)

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 15 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ART.16 - (Domicilio e rappresentanza delle parti)

L'aggiudicatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al

_____.

L'aggiudicatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto
tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

ART.17 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato

assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente contratto, gli estremi del c/c bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.18 - (Proprietà degli elaborati)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. L'Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

3. I diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile, sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito.

L'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti se non nell'ambito della sfera dei propri compiti istituzionali.

ART.19 - (Clausole finali)

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del Codice della Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- amministrative delle proprie strutture organizzative. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. _____, Dirigente del Comune di Ragusa, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei predetti diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge. Qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia. Per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente contratto, è concordata la competenza esclusiva del Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART.20 - (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese

quelle necessarie alla sua eventuale registrazione, nonché quelle di copia e bollo ed i relativi oneri fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Amministrazione

L'aggiudicatario

Ing.

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.1341 del codice civile, dichiara di approvare espressamente, le clausole del presente contratto sopra riportate agli articoli: ART.2-(Prestazioni professionali); ART. 3 -(Modalità di esecuzione del servizio); ART.4 -(Impegni del soggetto incaricato); ART.5 -(Tempi contrattuali); ART. 6 -(Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento); ART. 7 - (Risoluzione del contratto); ART. 8 -(Recesso, sospensione o altra interruzione del contratto); ART. 18 - (Proprietà degli elaborati); ART. 20 -(Spese contrattuali).

L'aggiudicatario